

ALLEGATI

- Normativa di riferimento
- Atto costitutivo di Arcus S.p.A.
- Statuto di Arcus S.p.A.
- Decreto interministeriale 4 marzo 2008
- Decreto interministeriale 9 aprile 2008
- Decreto interministeriale 24 settembre 2008
- Decreto 24 settembre, n. 182
- Decreto interministeriale 18 novembre 2008.

ALLEGATO 2

L. 8-10-1997 n. 352
Disposizioni sui beni culturali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1997, n. 243, S.O.

10. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ⁽³⁹⁾.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁴⁰⁾.

(39) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 ottobre 2003, n. 291, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATO I

L. 16-10-2003 n. 291

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo -
ARCUS S.p.a..

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252.

1. Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca.

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 10, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

3. *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

- ATTO COSTITUTIVO di Arcus S.p.A.
- STATUTO di Arcus S.p.A.

N. 42082 di Repertorio N. 7369 di Raccolta
COSTITUZIONE DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SpA",
con unico Azionista
con sede in Roma.
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici febbraio duemilaquattro

16.02.2004

In Milano, presso "LA TRIENNALE DI MILANO", Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.

Davanti a me Dr. ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i requisiti di Legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

On.le Prof. Giuliano Urbani, nato a Perugia il giorno 9 giugno 1937, Ministro della Repubblica Italiana, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano n.27, codice fiscale 80188210589

in esecuzione ed avendone i poteri in forza dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. In esecuzione ed in forza del disposto dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, viene costituita una società per azioni con la denominazione sociale di

"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA",

le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice fiscale 80415740580.

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

Articolo 2)

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n.352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali, e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore

fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 3)

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il richiedente si dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sito in Via del Collegio Romano, n.27.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4)

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del

valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato in denaro dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il comparante dà atto che l'intero capitale sottoscritto è stato versato, ai sensi dell'articolo 2329 codice civile, presso la Banca d'Italia, filiale di Roma sede, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 9 febbraio 2004 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5)

La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, costituito da 24 articoli, previa lettura da me datane al comparante, viene dal medesimo approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 6)

La durata della Società è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 7)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Articolo 8)

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 9)

La Società è rappresentata ed amministrata da un consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere confermati. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il primo consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 novembre 2003, è così composto:

- Dott. Mario Ciaccia, nato a Roma il giorno 19 novembre 1947, residente in Roma, via della Grande Muraglia n.301, codice fiscale CCC MRA 47519 H501Y;

- Ing. Massimo D'Aiuto, nato a Meta di Sorrento il giorno 15 marzo 1952, residente in Roma, via Giuseppe Palombini n.3, codice fiscale DTA MSM 52C15 F162J;

- Ing. Ercole Incalza, nato a Francavilla Fontana il 15 agosto 1944, residente a Roma, via Gavinana 4, codice fiscale NCL RCL 44M15 D761A;

- Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, nata a Padova il giorno 14 novembre 1945, residente in Padova, via A. Costa n.16, codice fiscale GHD

LFR 45S54 G224C;

- Prof. Vittorio Grilli, nato a Milano il 15 maggio 1957, residente a Roma, via Paisiello, 49, codice fiscale GRL VTR 57E19 F205G;

- Prof. Giuliano Segre, nato a Venezia il giorno 28 aprile 1940, residente in Venezia Mestre, via Jacopo Fillasi n.60, codice fiscale SGR GLN 40D28 L736C;

- Avv. Marcello Franco, nato a Sarno il giorno 29 marzo 1930, domiciliato in Milano, via San Calimero n.11, codice fiscale FRN MCL 30C29 I438W.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il dott. Mario Ciaccia, come sopra generalizzato, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2004.

Articolo 10)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, ed è nominato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 10 della citata legge n.352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.291 del 2003, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il primo collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 5 febbraio 2004 è così composto:

- Presidente

Dott. Alessio Ventura, nato a Casaleggio il giorno 12 febbraio 1939, residente in Roma, via Grotta Perfetta n.597, codice fiscale VNT LSS 39812 8862B

Iscritto al n. 60156 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci effettivi

Dott.ssa Laura Belmonte, nata a Piombino il giorno 24 dicembre 1953, residente in Roma, via Paolo di Dono n.131, codice fiscale BLM LRA 53T64 G687J

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

Dott. Enrico Raffaelli, nato a Alessandria (Egitto) il giorno 2 febbraio 1944, residente in Roma, Piazza SS. Apostoli 49

codice fiscale RFF NRC 44B02 Z336N

Iscritto al n. 48265 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci Supplenti

Dott. Marco Aldo Amoruso, nato a Bari il giorno 28 settembre 1972, residente in Milano, Piazza Ercolea n.11,

codice fiscale MRS MCL 72P28 A662O

Iscritto al n.12576 nel Registro dei Revisori Contabili (Prov. 23/07/02 pubblicato nella G.U. supplemento n.60 - IV Serie Speciale - del 30/07/02);

Dott. Remo Di Lizio, nato a Roma il giorno 27 dicembre 1937, residente in Roma via Val Pellice n.51,

codice fiscale DLS RME 37T27 H501G

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95)

La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata, per l'intera durata dell'incarico, dalla prima assemblea che si terrà successivamente all'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 11)

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, approssimativamente indicate in Euro 15.000,00 sono a carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003, tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società, sono esenti da imposte e tasse.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato "A" per espresso esonero del richiedente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque pagine fin qui e da me notaio letto al richiedente che approva e sottoscrive.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 42082/7369

STATUTO DELLA

**"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SPA"**

TITOLO 1

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

ART.1

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è costituita una società per azioni con la denominazione di "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA". Essa potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

ART.2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Nell'osservanza della normativa vigente in materia, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.
3. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:
 - a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;
 - b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;
 - c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;
 - d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;
 - e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;
 - f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati,

al cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

TITOLO II

Capitale sociale - Domicilio - Azioni - Prelazioni

ART. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

3. I conferimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2342 e 2343 del codice civile.

4. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in conto capitale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 6

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. La Società può, tuttavia, emettere, nel rispetto della normativa vigente in materia, particolari categorie di azioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 2349 e 2351 del codice civile; in tal caso l'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale mediante emissione delle predette azioni, stabilisce contestualmente la relativa regolamentazione.

3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Anche in caso di pegno sulle

azioni il diritto di voto spetta al socio.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorato di 5 punti, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 7

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli offerti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.

TITOLO III

Assemblea

ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.

2. Per la convocazione dell'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui articolo 2372 del codice civile.

ART.11

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice